



### **DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2026: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI (Decreto Prot. N°325 del 12.12.2025):**

#### **AGEVOLAZIONI**

- In caso di circolazione del solo trattore stradale, il limite di massa (7,5 ton.) entro cui è ammessa la circolazione, è riferito alla "tara" (punto "G" del libretto di circolazione) ovvero alla massa complessiva a pieno carico (Punto "F2" del libretto di circolazione) decurtata del massimo carico sulla ralla (espressamente indicato sul libretto di circolazione con la dizione "CARICO VERTICALE MASSIMO"). I trattori stradali di massa superiore a 7,5 Ton possono circolare nel caso in cui il trattore circola isolato nel tragitto di rientro in sede o per recarsi nel luogo di aggancio di un semirimorchio oppure quando siano utilizzati per operazioni di trasporto intermodale purché muniti di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna (art. 6, punto 5 Decreto divieti 2026)

#### **VEICOLI PROVENIENTI E DIRETTI ALL'ESTERO**

- Per i veicoli PROVENIENTI dall'estero (muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico) l'inizio del divieto è posticipato di 4 ore. Nel caso la deroga coincida con il periodo di riposo e in presenza di un solo conducente, il posticipo di ore 4 è utilizzabile al termine del periodo di riposo stesso.
- Per i veicoli DIRETTI all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine divieto è anticipato di ore due

#### **SARDEGNA E SICILIA**

- Per i veicoli provenienti dalla Sardegna o diretti in Sardegna (purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e/o la destinazione) l'inizio e la fine del divieto sono, rispettivamente, posticipato e anticipato di 4 ore
- Per i veicoli che circolano in Sardegna provenienti dalla restante parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'inizio del divieto è posticipato di 4 ore. La stessa deroga vale per i veicoli che circolano in Sicilia provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale e che si avvalgono del traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.
- I divieti di cui al presente calendario non si applicano ai veicoli che circolano in Sardegna e diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la restante parte del territorio nazionale purché muniti di documentazione attestante la destinazione e di prenotazione o biglietto per l'imbarco. Analoga deroga vale per i veicoli che circolano in Sicilia (con l'eccezione di quelli diretti in Calabria attraverso i porti di R. Calabria e Villa S. Giovanni).
- Salvo quanto disposto sopra, per tenere conto delle difficoltà di traghettamento da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, che utilizzano i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, l'orario di inizio del divieto e quello di fine sono rispettivamente posticipato ed anticipato di ore due ore

#### **TRASPORTI INTERMODALI**

Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalla Legge n°240/1990 (Bari, Bologna, Catania, Cervignano, Jesi, Livorno, Marcianise, Nola, Novara, Orte, Padova, Parma, Pescara, Prato, Rivalta Scrivia, Torino, Vado Ligure, Venezia, Verona) e ad altri terminali intermodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio, Brescia Scalo, Domodossola, Marzaglia, Melzo, Milano smistamento, Mortara, Pordenone, Portogruaro, Rovigo, Rubiera, Trento, Trieste, Voltri), che trasportano merci o unità di carico dirette all'estero, l'orario di termine del divieto è anticipato di 4 ore. La stessa anticipazione si applica anche ai veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) nonché ai complessi veicolari scarichi, destinate all'estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Il divieto non si applica per i veicoli impiegati nel "combinato ferroviario" o "combinato marittimo" purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco; la parte iniziale o terminale del tragitto effettuata su strada, non può superare 150 Km in linea d'aria dal porto o dalla stazione F.S. di imbarco o sbarco. Il divieto non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine o destinazione all'interno dei confini nazionali purché muniti di idonea documentazione

#### **CATEGORIE DI VEICOLI E TIPOLOGIE DI MERCI NON SOGGETTE AI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE (ANCHE SE CIRCOLANO SCARICHI)**

##### **VEICOLI ADIBITI AI SEGUENTI SERVIZI PUBBLICI:**

- a) Fornitura di acqua, gas, anche in bombole ed energia elettrica;
- b) Nettezza urbana e raccolta rifiuti effettuati dal luogo di produzione a quello di smaltimento e/o recupero o al centro di raccolta per lo stoccaggio provvisorio, senza operazioni intermedie di carico/scarico
- c) Trasporto di rifiuti urbani dal centro di raccolta a quello di smaltimento e/o recupero effettuato con veicoli delle amministrazioni comunali, nonché da veicoli che, per conto di esse, effettuano lo smaltimento dei rifiuti purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale
- d) Adibiti a pronto intervento per fognature e spurgo di pozzi neri
- e) Servizi postali effettuati con mezzi appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del MISE o alla Poste Italiane S.p.a. nonché quelli di supporto purché muniti di apposita documentazione, nonché quelli in possesso, ai sensi del D.Lgs n.261/1999, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento del MISE e se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali
- f) Servizi radiotelevisivi
- g) Servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade
- h) Altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità

##### **VEICOLI APPARTENENTI ALLE SEGUENTI PARTICULARI CATEGORIE**

- a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico
- b) Autocisterne per trasporto di latte fresco
- c) Autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco
- d) Veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la loro produzione
- e) Adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gasosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato
- f) Classificati macchine agricole ai sensi dell'art.57 del D.Lgs 285/92 e macchine agricole eccezionali ai sensi art. 104 del medesimo codice, fermi restando la necessità dell'autorizzazione di cui al comma 8 dell'articolo 104 C.d.S. nonché il divieto di circolare su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale classificate di tipo "A" e "B" ai sensi dell'articolo 2 del codice della strada
- g) Veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché muniti del foglio di prenotazione, incluso il viaggio di rientro in sede
- h) Veicoli che a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l'impresa
- i) Veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi (principale o secondaria) dell'impresa nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente purché il veicolo non si trovi ad una distanza superiore a 80 Km (sino al 2024 erano 50 Km) dalle medesime sedi al momento dell'inizio del divieto e non percorrono tratti autostradali

##### **TIPOLOGIE DI MERCI IL CUI TRASPORTO NON È ASSOGGETTATO AL DIVIETO**

- a) Adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo di aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili
- b) Adibiti al trasporto di forniture e viveri o di altri servizi indispensabili per la marina mercantile muniti di idonea documentazione
- c) Adibiti esclusivamente al trasporto di: giornali, quotidiani, periodici
- d) Adibiti al trasporto di prodotti per uso medico
- e) Adibiti al trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP
- f) Adibiti al trasporto di prodotti agricoli che pur non richiedendo il regime ATP, sono soggetti a rapido deperimento, quali frutta e ortaggi freschi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, uova da cova (con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto), miele non in vasetto
- g) sottoprodotto derivanti dalla macellazione di animali
- h) prodotti complementari alla somministrazione alimentare, nel limite del 50% del totale del carico
- i) altri prodotti alimentari, trasportati contemporaneamente a quelli di cui alla lettera "e", nel limite del 50% del totale del carico, per viaggi con origine/destinazione ricadenti nel medesimo ambito provinciale
- j) biancheria, compresi prodotti chimici / detergenti, destinati/provenienti da lavanderie industriali che forniscono servizi a case di riposo
- k) Veicoli che trasportano animali vivi quali pulcini destinati all'allevamento nonché di animali destinati alla macellazione, provenienti dall'estero, destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche da effettuarsi nelle 48 ore, api per nomadismo

Ulteriori deroghe sono previste a fronte di regolare autorizzazione prefettizia. N.B. Le presenti informazioni costituiscono un sunto di quanto contenuto nell'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti Prot. n° 325 del 12.12.2025; per una più dettagliata lettura si rinvia al decreto stesso.